

Cassazione penale, sez. V, 23/09/2010, (ud. 23/09/2010, dep.01/12/2010), n. 42653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | | | |
|---------------------|------------|---|------------------|---|
| Dott. CALABRESE | Renato Lui | - | Presidente | - |
| Dott. CARROZZA | Arturo | - | Consigliere | - |
| Dott. ROTELLA | Mario | - | rel. Consigliere | - |
| Dott. MARASCA | Gennaro | - | Consigliere | - |
| Dott. DE BERARDINIS | Silvana | - | Consigliere | - |

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) I.V., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4/2009 TRIBUNALE di TREVISO, del
02/11/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2010 la relazione
fatta dal

Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI
POPOLO A., che

ha concluso per il rigetto.

Udito l'avv. Papalia A., in sost. Avv. Provini.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1 - Il Tribunale di Treviso ha confermato la condanna, inflitta dal Giudice di pace a I.V., a pena pecuniaria condonata, spese e risarcimento alla P.C. con provvisionale di Euro 2000 per aver offeso la reputazione di B.C., facendo affiggere nella bacheca sindacale della ditta Contarina s.p.a., una lettera a sua firma quale segretario della Fiadel di (OMISSIS) che, indirizzata all'offeso, diceva: "... un bambino in analoga situazione assumerebbe una posizione certamente più dignitosa della sua... la invito ad apprezzare ed imparare quotidianamente come un bravo scolaro sa fare i lati buoni della vita e non certamente i lati subdoli e peggiori come ha finora fatto... La saluto, citandole la stupenda favola di Pinocchio che ad ogni bugia gli si allungava sempre più il naso fino a diventare lungo lungo, rammentandole inoltre che all'interno di Contarina non esiste alcun Babbo Natale o Befana che concedano regali a personaggi come lei".Secondo le sentenze, B. aveva rifiutato per lettera di pagare, per una vertenza di cui si occupava Finadel cui non era iscritto, le prestazioni di un avvocato, per non aver personalmente conferito alcun mandato e non essere stato neppure avvertito che, con una delega generica avrebbe dovuto comunque poi sostenere le spese legali. L'offensività ritenuta per la divulgazione della missiva non è stata esclusa, per ritenuta insussistenza dell'esercizio del diritto di critica (art. 51), ritorsione o

reciprocità (art. 598 c.p.p.). Il ricorso denuncia: 1 - mancanza e manifesta illogicità della motivazione - erronea applicazione di legge, con riferimento all'elemento oggettivo della diffamazione, in particolare la materiale affissione in bacheca, onde non è dimostrata l'esternazione personale del ricorrente, sicchè non si vede perchè il fatto non sia qualificabile ingiuria; 2 - idem in relazione alla scriminante dell'esercizio del diritto di critica sindacale, escluso apoditticamente dal Giudice di appello; 3 - idem, con riferimento alla ritorsione o provocazione, 4 - idem, circa la quantificazione di pena (Euro 300 di multa, condonate); 5 - idem, con riferimento alla liquidazione dei danni alla parte civile (la liquidazione risulta rimessa al giudice civile, con condanna a provvisionale di Euro 2000, oltre le spese di costituzione e difesa). 2 - I primi due motivi sono infondati. Il Tribunale, cui la questione è stata proposta, ha ritenuto che il volantino è stato scritto proprio affinché venisse esposto. Dato il tenore, la materialità e le modalità del fatto, l'induzione non è apodittica o manifestamente illogica. E' concisa, ma inequivocabilmente significativa, posto che il fatto, dato il tenore dello scritto, come già spiegato dal Giudice di pace, ha avuto di mira l'esposizione a ridicolo di B. nell'ambiente in cui lavora. Ciò vuoi dire che, se l'iniziativa di pubblicazione non fosse stata propria dell'imputato, all'evidenza nulla a fronte della recisa motivazione di 1° grado ha allegato in appello per escludere la disponibilità a fini di divulgazione, dunque la conoscenza degli appartenenti aziendali al Sindacato del tenore della missiva, chiunque l'abbia riprodotta ed affissa. La critica del sindacato all'evidenza è destinata alla controparte, cioè al datore di lavoro, non al lavoratore. Non ha dunque senso il riferimento estensivo di contesto del tenore polemico della c.d. lotta sindacale, a fini di giustificazione della diffamazione di un lavoratore, cioè di un soggetto che esternamente non è contro il sindacato ed anzi potrebbe esservi affiliato, ma contesta il rapporto interno di rappresentanza, perchè non lo è. Gli ultimi tre motivi sono inammissibili per genericità. Le puntualizzazioni dialettiche sul linguaggio motivazionale non servono alla specificazione richiesta dall'art. 581 c.p.p., lett. c, cui è correlato l'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c. Non si è in presenza di reciprocità, potendo in ipotesi configurarsi solo la c.d. ritorsione per fatto ingiusto altrui a fronte dell'interesse dell'organismo nel cui nome e per cui conto I. ha offeso invece la reputazione di B.. Ma, posto che già il Giudice di primo grado ha spiegato perchè l'esimente della provocazione non si ravvisa e che nessuna obiezione decisiva di diverso segno si sostiene erroneamente disattesa, offrendone il perchè, non s'intende la censura di manchevole risposta della sentenza di appello. In punto di pena, all'evidenza, il ricorrente non prende conto della misura edittale della prima e delle ragioni esposte in proposito nella sentenza di primo grado (sul perchè è l'entità del guasto morale), laddove con l'appello nulla aveva addotto di specifico per porla in discussione. Di più quanto al

risarcimento travisa che la condanna ha ad oggetto solo una provvisionale e che il quantum deve essere deciso dal giudice civile.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2010